

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 314)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DERIU, CORRIAS Efisio e PALA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1968

Modifica dell'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588,
concernente la Società finanziaria sarda (SFIRS)

ONOREVOLI SENATORI. — La legge n. 588 trae origine dall'articolo 13 dello statuto speciale per la Sardegna, che prevede un « piano organico per la rinascita economica e sociale dell'Isola ». Con tale legge lo Stato, in ottemperanza al precetto costituzionale, ha disposto una serie organica di provvedimenti, rivolti alla soluzione radicale dei problemi di fondo che hanno sempre condizionato negativamente lo sviluppo dell'Isola; fra questi provvedimenti figura, all'articolo 29, la costituzione di una società finanziaria per azioni, particolarmente necessaria per promuovere ed assistere un processo di razionalizzazione e di potenziamento della economia sarda.

La Regione autonoma della Sardegna, in relazione al piano dodecennale di rinascita, approvato dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno il 2 agosto 1963, ha promosso la costituzione della Società finanziaria industriale rinascita Sardegna — SFIRS — in data 12 febbraio 1966, col capitale sociale di lire 191 milioni, sottoscritto come segue:

Regione sarda	L.	100.000.000
Banco di Sardegna	»	30.000.000
Banca nazionale del lavoro	»	30.000.000
Banca popolare di Sassari	»	20.000.000
Credito industriale sardo	»	10.000.000
ISOLA (Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano)	»	1.000.000
Totale	L.	<u>191.000.000</u>

Per deliberazione dell'Assemblea straordinaria, in data 28 giugno 1966, il capitale sociale è stato elevato a lire 3.641 milioni, con le seguenti modalità di attuazione:

a) quanto a lire 2.400, mediante emissione di nuove azioni;

b) quanto a lire 1.050 milioni, mediante incorporazione di una preesistente società finanziaria promozionale, la Finsarda s.p.a, alla quale partecipavano, a parità di quote, Banco di Sardegna, Banca nazionale del lavoro, Credito industriale sardo, Istituto mobiliare italiano e Banca commerciale italiana.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le azioni di nuova emissione sono state sottoscritte ed integralmente liberate dalla Regione sarda.

La fusione per incorporazione della Finsarda è stata perfezionata nel novembre 1966.

In data 27 settembre 1967 l'Assemblea straordinaria dei soci ha deliberato:

a) di aumentare il capitale sociale a lire 6.000 milioni, mediante emissione di numero 235.900 nuove azioni ordinarie, del valore nominale di lire 10.000 ciascuna;

b) di delegare al Consiglio di amministrazione la facoltà di deliberare un ulteriore aumento del capitale sociale a lire dieci miliardi.

L'operazione di aumento del capitale a lire sei miliardi può ritenersi sostanzialmente conclusa, essendo in corso gli ultimi adempimenti formali.

Una volta perfezionata l'operazione, il capitale sociale risulterà ripartito come segue:

		(%)
Regione sarda	L. 4.310.400.000	71,84
Banco di Sardegna	» 300.000.000	5,00
Banca nazionale del lavoro	» 300.000.000	5,00
Credito industriale sardo	» 362.540.000	6,04
Istituto mobiliare italiano	» 346.060.000	5,77
Banca commerciale italiana	» 300.000.000	5,00
Banca nazionale delle comunicazioni	» 50.000.000	0,83
Banca popolare di Sassari	» 30.000.000	0,50
I. S. O. L. A.	» 1.000.000	0,02
Totale	L. 6.000.000.000	100,00

Il disegno di legge che si propone è stato suggerito dall'esperienza la quale ha abbondantemente dimostrato che l'industria manifatturiera è legata da vincoli e connessioni organiche insopprimibili alle attività primarie e terziarie.

È, pertanto, opportuno che alla SFIRS non sia preclusa la possibilità di intervento in tali settori, quando ciò costituisca condizione indispensabile per poter operare con più intensa e penetrante efficacia nell'area dell'industria manifatturiera. A tale esigenza corrisponde il primo comma modificativo.

Se si vuole un esempio altamente significativo, si ponga mente al settore delle industrie utilizzatrici dei prodotti dell'agricoltura e della zootecnia, che non possono sussistere se non quando i sistemi di coltivazione e di allevamento siano stati razionalmente industrializzati.

Tanto ciò è vero che il progetto del quarto programma esecutivo, predisposto dalla Giunta regionale sarda, prevede, per l'appunto, di estendere la sfera operativa della SFIRS ai comparti dell'agricoltura e della zootecnia industrializzate, come pure ai settori dei trasporti e del turismo, le cui connessioni con l'area dell'industria manifatturiera sono non meno intense e determinanti.

In questo ordine di concetti, la proposta innovazione è intesa a consentire la possibilità di un allargamento della sfera operativa della SFIRS a settori diversi da quello strettamente industriale, che conserva carattere principale e prioritario, come il testo legislativo espressamente sancisce.

Il regime originario, di stretta subordinazione della attività dell'istituto alle direttive degli atti di programmazione, resta del tutto inalterato.

Comma secondo (aggiuntivo).

Precisa in quali forme debba esplicitarsi l'attività dell'istituto per il conseguimento delle finalità sociali e, in definitiva, concorre ad una migliore determinazione di queste ultime, dando, in particolare, un significato preciso e concreto al concetto di assistenza alle imprese, altrimenti troppo vago e generico.

Comma terzo (aggiuntivo).

Introduce un ampliamento dell'oggetto sociale, di portata secondaria e, dichiaratamente, complementare, inteso a consentire l'utile esplicitazione di attività di ordine essenzialmente tecnico, che sono congeniali alla fisionomia ed alla struttura organizzativa della Società finanziaria.

Comma quarto.

Ripete, senza varianti, il secondo comma del testo originario.

Commi quinto e sesto (modificativi).

Ripetono, con varianti di forma, il terzo e quarto comma del testo originario.

L'unica variante di ordine sostanziale è nell'attribuzione alla Regione del potere di nomina del presidente del Consiglio di amministrazione.

L'opportunità di tale variante è di evidenza immediata, ove si ponga mente allo stretto rapporto di subordinazione della azione della Società finanziaria alle direttive della politica economica regionale per la attuazione del piano di rinascita.

Comma settimo (aggiuntivo).

Attribuisce alla Regione il potere di nomina del presidente del Collegio sindacale.

Le ragioni della variante sono quelle stesse che giustificano l'attribuzione del potere di nomina del presidente del Consiglio di amministrazione.

Comma ottavo (modificativo).

La variante che si propone è intesa a correggere ed a migliorare il sistema dettato

nel corrispondente quinto comma del testo originario.

Invero, l'esigenza di approvare il bilancio, chiuso al 31 dicembre, entro il 31 gennaio dell'anno successivo (esigenza che è imposta dall'obbligo fatto alla Società finanziaria di trasmettere alla Regione, per l'approvazione, il bilancio annuale della Società, chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo) non consente una formazione del bilancio tecnicamente corretta.

Ciò a tanta maggiore ragione, ove si consideri che la parte principale degli elementi attivi del patrimonio della Società finanziaria è costituito, per forza di cose, da partecipazioni azionarie non quotate in borsa, la cui valutazione non può evidentemente prescindere dalla conoscenza dei bilanci delle società collegate. Le quali, come tutte le società operative, approvano i rispettivi bilanci al 31 dicembre non prima del 30 aprile e, non di rado, non prima del 30 giugno dell'anno successivo.

Proprio in considerazione di ciò, per diffusa prassi statutaria (alla quale si uniforma la variante proposta), la data di chiusura dell'esercizio sociale delle società finanziarie è normalmente quella del 30 giugno.

Chiuso l'esercizio al 30 giugno, gli amministratori debbono poter disporre dei tempi tecnici necessari per una corretta impostazione del bilancio. Sotto questo profilo, la variante proposta si uniforma, opportunamente, alla normativa del codice civile che, come è noto, prescrive, in linea di principio, la approvazione del bilancio nei quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale (arg. ex art. 2364) lasciando così a disposizione degli amministratori, per le indispensabili attività preparatorie, il termine di tre mesi (arg. ex art. 2432).

Comma nono (aggiuntivo).

Riflette la materia delle esenzioni ed agevolazioni fiscali, classificabili in due gruppi distinti.

I Gruppo. — *Esenzioni ed agevolazioni accordate dalla vigente legislazione sulla industrializzazione del Mezzogiorno alle società industriali di tipo operativo.*

Fra tali benefici, quelli dei quali, in relazione al tipo di attività svolta, potrà godere, in concreto, la Società finanziaria, sono i seguenti:

a) riduzione delle tasse di registro ed ipotecarie alla misura fissa di lire duemila per i seguenti atti:

 aumenti del capitale sociale;

 emissione di obbligazioni e connesse garanzie ipotecarie, anche se prestate da terzi;

 fusioni (per incorporazione) con società affini (articolo 38 della legge 29 luglio 1957, n. 634, in relazione all'articolo 13 della legge 26 giugno 1965, n. 717);

 eventuale acquisto di un immobile destinato a ricevere la sede e gli uffici della società (articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, in relazione agli articoli 37 della legge n. 634 e 13 della legge n. 717);

b) esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile (articolo 3 del decreto legislativo n. 1598 in relazione agli articoli 29 della legge n. 634 e 13 della legge n. 717);

c) esenzione decennale dall'imposta sulle società, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 717.

La proposta equiparazione della Finanziaria alle società operative ha le seguenti giustificazioni.

I destinatari delle agevolazioni fiscali di cui si parla sono gli imprenditori industriali, le cui scelte territoriali per la localizzazione di nuovi insediamenti sono influenzate, tra l'altro, dal sistema dei benefici tributari in oggetto.

La Società finanziaria è bensì già costituita ed operante; ma l'efficacia e l'intensità dell'azione che sarà in grado di esplicare dipenderà, essenzialmente, dalla entità dei mezzi dei quali potrà disporre, quanto è dire dalla dimensione dei nuovi apporti di capitale, di pubblica e privata provenienza.

Le decisioni di intervento, particolarmente del capitale privato, saranno influenzate dalla redditività dell'investimento.

Pertanto, creare condizioni tributarie di favore, con ovvie ripercussioni positive nel bilancio della società, significa incentivare l'afflusso di nuovi apporti al capitale della Finanziaria, che si tradurranno in una più intensa e proficua azione di promozione industriale e, in ultima sede, in un maggior volume di nuovi insediamenti industriali.

In buona sostanza, il proposto allineamento della Finanziaria alle società operative è pienamente giustificato dalla identità del risultato che si conseguirebbe estendendo alla prima il sistema dei benefici tributari vigente per le seconde.

II Gruppo. — *Esenzioni per gli atti, contratti e formalità della Finanziaria, anche per quanto riguarda i rapporti con le società collegate.*

Quel che si chiede è null'altro che l'estensione alla Finanziaria sarda delle esenzioni già concesse alla Finanziaria IMI dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1966, n. 1133.

La richiesta è fondata sulle profonde analogie strutturali tra le due società finanziarie, entrambe di origine pubblicistica (la Finanziaria sarda è promossa dalla Regione autonoma della Sardegna; la Finanziaria IMI è promossa dall'Istituto mobiliare italiano); dotate di capitali sociali di provenienza mista, pubblica e privata; entrambe destinate alla attuazione di importanti compiti, promozionali e di assistenza, nel settore dell'industria manifatturiera.

Va pure rilevato che gli oneri fiscali in argomento, sia direttamente che indirettamente, incidono in maniera rilevante sul costo delle operazioni di istituto. Con la conseguenza, ovvia, che la Società finanziaria non è in grado, allo stato, di praticare quelle migliori condizioni di intervento (soprattutto in linea di facoltà di riscatto delle partecipazioni e di assistenza tecnica e finanziaria), la cui applicazione porterebbe al risultato di un maggior numero di operazioni

e determinerebbe, in ultima analisi, un maggior volume di nuovi insediamenti industriali.

Si sottolinea, in fine, per quanto l'argomento possa valere, che le proposte agevolazioni ed esenzioni, tradotte in termini di

bilancio dello Stato, non sono certamente tali da assumere dimensioni preoccupanti.

Per le ragioni che ci siamo premurati di illustrare, si ha fiducia che il Senato voglia tempestivamente accordare la propria sanzione legislativa.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, è modificato come segue:

« Per promuovere ed assistere le iniziative economiche e, particolarmente, le iniziative industriali conformi al piano ed ai programmi, sia direttamente che attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, è autorizzata la costituzione di una società finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2461 del codice civile.

A tal fine, la società finanziaria potrà:

- a) assumere partecipazioni in società o enti, costituiti o costituendi;
- b) prestare assistenza finanziaria, tecnica ed organizzativa a favore delle società o enti ai quali partecipa.

Collateralmente e compatibilmente alla realizzazione dello scopo primario precisato nel primo comma, la società potrà assumere speciali incarichi di studio, di consulenza, di assistenza e di gestione che le siano eventualmente affidati da enti pubblici, enti privati e singoli.

Alla sottoscrizione del capitale della società e dei successivi aumenti possono concorrere la Regione autonoma della Sardegna — che può avvalersi anche degli stanziamenti previsti dalla presente legge, nella misura stabilita dal piano —, enti economici e finanziari ed istituti di credito e di assicurazione, che abbiano la natura di enti pubblici o di diritto pubblico, anche in deroga a divieti statutari nonchè — in misura non

eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale — singoli o società private.

Alla Regione è riservata la nomina di almeno metà dei componenti del Consiglio di amministrazione e, tra questi, del presidente.

In complesso, alla Regione ed agli enti pubblici o di diritto pubblico è riservata la nomina di tre quarti di tali componenti.

Alla Regione è del pari riservata la nomina del presidente del Collegio sindacale.

Il bilancio annuale della società finanziaria, chiuso il 30 giugno di ogni anno, viene presentato, insieme alle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, alla Regione, per l'approvazione, entro il 31 ottobre successivo.

Sono estese alla società finanziaria le esenzioni ed agevolazioni fiscali che le vigenti disposizioni accordano alle società industriali operanti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni; nonché le esenzioni previste nell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1966, n. 1133, in relazione all'articolo 6 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1965, n. 123 ».